

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 ottobre 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sui c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DI ENTI LOCALI

STATUTO DEL COMUNE DI CASAPE (Roma)	Pag. 3
STATUTO DELLA XV COMUNITÀ MONTANA «VALLE DEI LIRI - ARCE (Frosinone)	» 29

STATUTO DELLA XV COMUNITÀ MONTANA «VALLE DEI LIRI - ARCE (Frosinone).

(Statuto approvato con deliberazione del consiglio comunitario 20 giugno 2003, n. 10)

**TITOLO I
PRINCIPI**

Capo I - Comunità Montana

Art. 1 Natura giuridica e ruolo

1. La Comunità Montana "Valle del Liri", costituita col Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 maggio 2000, n. 397, quale Unione dei Comuni montani di Colle San Magno, Fontana Liri, Roccadarce, Santopadre, San Vittore del Lazio, Sora, Terelle, Comuni parzialmente montani di Arce, Arpino, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Villa Santa Lucia e dei Comuni non montani di Broccostella ed Isola del Liri, è Ente Locale sovracomunale.

2. La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.

Art. 2 Territorio e sede

1. Il territorio della Comunità Montana è costituito dalle aree circoscritte dai confini dei Comuni che ne fanno parte.

2. La Comunità Montana "Valle del Liri" ha sede nel territorio del Comune di Arce.

Art. 3 Finalità e obiettivi

1. La Comunità Montana, nell'ambito delle finalità generali ad essa assegnate dalla legge, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi settoriali:

- Programmazione socio-economica;
- Protezione Civile;
- Opere di sistemazione idraulico-forestale;
- Interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti e alla difesa del suolo dall'erosione e dal dilavamento;
- Manutenzione, cura e miglioramento dei boschi;
- Opere per la costituzione di vivai forestali;
- Opere per la realizzazione di piste forestali;
- Gestione, manutenzione e conservazione delle foreste demaniali regionali;
- Tutela, assistenza e ricomposizione ambientale del patrimonio boschivo;
- Promozione dei prodotti del sottobosco;
- Incremento del patrimonio foraggiero e miglioramento dei pascoli e dei rifugi;
- Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e della eno-gastronomia locale;
- Promozione dell'occupazione attraverso il sostegno alle attività economiche e produttive, con particolare riferimento alle attività imprenditoriali anche giovanili nel campo silvo-pastorale;
- Promozione, sostegno e tutela delle forme cooperativistiche che agiscono a tutela del patrimonio boschivo del territorio e più in generale dell'ambiente;
- Recupero e sviluppo delle terre incolte e abbandonate;
- Tutela e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- Promozione del turismo rurale nelle zone montane;
- Tutela e conservazione del patrimonio monumentale e dei Centri Storici;

- Organizzazione di servizi pubblici finalizzati all'accrescimento del livello della qualità della vita.

Art. 4 Assetto funzionale

1. La Comunità Montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate dai Comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.
3. E' titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei Comuni membri e dell'esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.
4. Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi.

Art. 5 Programmazione e cooperazione interistituzionale

1. La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio, sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, delle risorse e dei servizi.
2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

Capo II - Segni distintivi

Art. 6 Stemma e Gonfalone

1. Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Valle del Liri" e con lo Stemma ed il Gonfalone che verranno individuati e disciplinati da apposito Regolamento.
2. *La fascia di colore verde è il distintivo del Presidente della Comunità Montana. La foggia della fascia nonché il suo utilizzo nelle manifestazioni ufficiali sono disciplinati da apposito Regolamento.*
3. *L'uso e la riproduzione dei simboli ufficiali della Comunità Montana sono comunque vietati per fini non istituzionali.*

Art. 7 Albo e bollettino

1. Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana la Giunta Comunitaria destina un apposito spazio facilmente accessibile ad Albo per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura e utilizzando altresì anche quelle tecnologie informatiche che dovessero essere individuate dalle normative in materia.
3. La Comunità Montana, con cadenza almeno trimestrale, potrà diffondere, anche per via telematica, un apposito bollettino nel quale inserire le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

TITOLO II AUTONOMIA NORMATIVA

Capo I - Statuto

Art. 8 Carattere e contenuto

1. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della Comunità Montana.
2. In particolare lo Statuto disciplina:
 - a) l'articolazione, la composizione, le modalità di elezione e le attribuzioni degli organi politici;
 - b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- c) l'attività di programmazione;
- d) le forme di collaborazione con i Comuni associati;
- e) le modalità di gestione dei servizi;
- f) le forme di partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano;
- g) ogni altra materia demandata dalla normativa europea, nazionale o regionale.

Art. 9 Modifiche e abrogazioni

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dalla Giunta Comunitaria o da un terzo dei Consiglieri Comunitari assegnati.
2. Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunitario entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.
4. L'abrogazione dell'intero Statuto può essere disposta esclusivamente con l'atto di approvazione di un nuovo Statuto.

Art. 10 Pubblicazione

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono pubblicati, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche all'Albo della Comunità Montana e sono comunicati ai Comuni membri.

Capo II - Regolamenti

Art. 11 Caratteri e materie

1. La Comunità Montana emana i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto. Può emanare Regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
2. I Regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

Art. 12 Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta al Consiglio Comunitario, che la esercita su iniziativa della Giunta Comunitaria o di un terzo dei Consiglieri Comunitari in carica.
2. La delibera di approvazione del Regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunitari assegnati.
3. I Regolamenti sono pubblicati all'Albo Comunitario per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l'esecutività della stessa.
4. Per le modifiche dei Regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

TITOLO III ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I - Organi politici

Sezione I - Articolazione degli organi

Art. 13 Definizione degli organi

1. Gli organi della Comunità Montana sono il Consiglio Comunitario, il Presidente del Consiglio Comunitario, il Presidente della Comunità Montana e la Giunta Comunitaria.

Sezione II - Consiglio Comunitario

Art. 14 Composizione, durata ed elezione del Consiglio. Diritti del Consigliere.

1. Il Consiglio Comunitario è composto da cinquantasette Consiglieri e dura in carica cinque anni.
2. Il Consiglio Comunitario è costituito esclusivamente da amministratori dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. Ogni Comune è rappresentato da un numero di amministratori pari a tre, eletti a scrutinio segreto e col sistema del voto limitato espresso attraverso l'indicazione sulla scheda di un solo nominativo.
4. Ogni Consiglio Comunale provvede, entro e non oltre trenta giorni dal suo insediamento, alla nomina dei propri rappresentanti, che restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunitario. Provvede altresì alla nomina dei rappresentanti in sostituzione di quelli deceduti, dimessisi, impediti permanentemente, rimossi o che hanno perso la qualità di amministratori di Comune membro.
5. Il Consiglio Comunitario nella sua prima riunione è convocato e presieduto dal Consigliere più anziano d'età, che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti e la nomina del Presidente e della Giunta della Comunità Montana, nonché del Presidente del Consiglio Comunitario.
6. Il Consigliere Comunitario esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del successore.
7. Le dimissioni da Consigliere Comunitario sono irrevocabili una volta depositate al protocollo dell'Ente e sono comunicate a cura della Segreteria al Presidente del Consiglio Comunitario, al Presidente della Comunità Montana ed al Sindaco del Comune dove si ricopre la carica di Amministratore.
8. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunitario, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.
9. Il Consigliere Comunitario, che sostituisce un altro cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il Consigliere Comunitario sostituito.
10. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale il Comune continua ad essere rappresentato dai Consiglieri Comunitari da esso nominati fino all'acquisizione agli atti della Comunità Montana del provvedimento di nomina dei successori a seguito dell'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
11. Il Consigliere rappresenta l'intera Comunità Montana ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Egli ha libero accesso a tutti gli Uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato, ed inoltre di prendere visione ed ottenere copia degli atti delle Aziende e delle Istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana.
12. Il Consigliere può proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal Regolamento per il funzionamento degli Organi. Egli può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 15 Sedute

1. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri Comunitari assegnati.
2. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno cinque giorni dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri Comunitari assegnati e potranno essere preannunciate con l'avviso di prima convocazione.
3. Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio Comunitario può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
4. Le sedute hanno luogo di norma nella sede della Comunità Montana, salvo sia altrimenti stabilito dal provvedimento di convocazione. Con provvedimento motivato e in presenza di circostanze ritenute rilevanti, la seduta può essere convocata nel territorio di uno dei Comuni membri.

5. Decadono dalla carica i Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. La giustificazione dell'assenza va comunicata alla Segreteria Generale della Comunità Montana entro sette giorni dalla seduta in cui si è verificata l'assenza stessa. La giustificazione può essere, altresì, fornita per le vie brevi da altro Consigliere mediante dichiarazione inserita al verbale della stessa seduta di Consiglio o in quella immediatamente successiva. Il Consiglio pronuncia la decadenza alla prima seduta utile dopo l'ultima assenza e la comunica all'interessato e al suo Comune di appartenenza.

Art. 16 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunitario è disposta dal Presidente, *di concerto con il Presidente del Consiglio della Comunità Montana*, con avviso scritto, da spedire con lettera raccomandata almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta, contenente il luogo, la data, l'ora d'inizio della seduta e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In casi di urgenza, i termini sono ridotti a quarantotto ore e su convocazione telegrafica o a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica o altro mezzo telematico.
2. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio Comunitario in giorni successivi anche non consecutivi.
3. Il Presidente riunisce il Consiglio Comunitario entro trenta giorni:
 - a) su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri Comunitari in carica, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti;
 - b) su richiesta del Revisore dei conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione.
4. L'ordine del giorno, contemporaneamente all'invio ai Consiglieri Comunitari, è pubblicato all'Albo Comunitario e comunicato ai Comuni membri.

Art. 17 Presidenza del Consiglio Comunitario

1. Il Consiglio Comunitario è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunitario, che è investito del potere di mantenere l'ordine e di assicurare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2. Il Presidente del Consiglio Comunitario:
 - a) attiva l'istruttoria delle delibere;
 - b) programma le adunanze del Consiglio Comunitario e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) cura i rapporti con i Consiglieri Comunitari, i Gruppi e le Commissioni Consiliari;
 - d) cura i rapporti tra il Consiglio Comunitario e il Revisore dei conti.
3. Nella seduta in cui si procede all'elezione del Presidente e fino ad elezione avvenuta, il Consiglio Comunitario è presieduto dal Consigliere Comunitario più anziano d'età che convoca, fino ad avvenuta elezione del Presidente, anche la seduta successiva alla prima.
4. Ove il Consiglio Comunitario non abbia proceduto alla nomina del suo Presidente, o in caso di impedimento o assenza dello stesso, le funzioni di Presidente del Consiglio Comunitario sono assunte dal Presidente della Comunità Montana, senza bisogno di formalità. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 35.

Art. 18 Elezione e revoca del Presidente del Consiglio Comunitario

1. Il Presidente del Consiglio Comunitario può essere eletto unitamente al Presidente della Comunità Montana e alla Giunta Comunitaria.
2. Il Presidente del Consiglio Comunitario può essere revocato secondo le modalità previste dall'art. 29.

Art. 19 Votazioni

1. Le votazioni avvengono per scrutinio palese, ivi comprese quelle per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunitario e del Presidente e degli Assessori della Giunta Comunitaria, per la revoca degli Assessori o del Presidente del Consiglio Comunitario e per la mozione di sfiducia.
2. Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto, ad eccezione di quelle relative al Presidente della Comunità Montana, del Presidente del Consiglio Comunitario e degli Assessori.

3. Le votazioni avvengono con l'assistenza ed il controllo di due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dal Presidente ad inizio di seduta.
4. Le delibere sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 20 Ruolo

1. Il Consiglio Comunitario, quale organo di rappresentanza dei Comuni membri, determina l'indirizzo politico attraverso l'adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo.
2. Gli atti fondamentali riguardano l'ordinamento istituzionale e la produzione normativa statutaria e regolamentare, la programmazione socio-economica e finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.

Art. 21 Competenza

1. Il Consiglio Comunitario ha competenza limitata ai seguenti atti:
 - a) Statuto e Regolamenti;
 - b) Piani e Programmi strategici;
 - c) bilancio di previsione e relativi allegati;
 - d) rendiconto della gestione;
 - e) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri Enti;
 - f) accettazione di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla Provincia;
 - g) atti di indirizzo per l'esercizio associato presso la Comunità Montana di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni membri;
 - h) contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal Consiglio Comunitario ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) tutti gli atti attribuiti dalla normativa europea, nazionale o regionale.

Art. 22 Verbalizzazione

1. Il Segretario Generale, avvalendosi di personale di fiducia, e potendosi altresì avvalere di forme di registrazione audio, video e telematica, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Comunitario, che sottoscrive insieme al Presidente della seduta.

Art. 23 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi Consiliari.
2. Ciascun Gruppo Consiliare deve essere composto da almeno tre Consiglieri.
3. I Consiglieri che non aderiscono ad alcun Gruppo Consiliare entrano d'ufficio a far parte del Gruppo Misto.
4. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità costituzione dei Gruppi Consiliari, l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 24 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di Commissioni Consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie. Possono essere altresì istituite Commissioni Consiliari speciali, a carattere temporaneo, per specifiche questioni.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno Commissioni di indagine sulla attività della Giunta.
3. In ciascuna Commissione deve essere garantita la partecipazione delle minoranze consiliari.
4. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituite, deve essere attribuita alle minoranze.

5. Il Regolamento disciplina il numero, il funzionamento, le attribuzioni e la composizione delle Commissioni Consiliari, nel rispetto del criterio di proporzionalità e tutelando i diritti delle minoranze.

Art. 25 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunitario

1. Il Consiglio Comunitario adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti, il Regolamento per il suo funzionamento.
2. Il Regolamento disciplina le Commissioni Consiliari e la loro composizione, l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri e la composizione dei Gruppi.

Art. 26 Nomina e revoca rappresentanti

1. La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni che la legge riserva espressamente al Consiglio, è effettuata sulla base dei requisiti di competenza e professionalità dei candidati, con riferimento anche al criterio di pari opportunità uomo-donna e nel rispetto dei diritti delle minoranze.
2. Il Regolamento del Consiglio disciplina criteri e procedure per le nomine di cui al presente articolo.

Sezione III – Presidente e Giunta della Comunità Montana

Art. 27 Composizione, elezione e surroga

1. La Giunta Comunitaria è composta dal Presidente della Comunità Montana e da dieci Assessori, uno dei quali può essere chiamato a svolgere le funzioni di Vice Presidente.
2. La Giunta Comunitaria è eletta dal Consiglio Comunitario nella prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti.
3. L'elezione avviene entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
4. L'elezione è effettuata sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri Comunitari assegnati, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di Assessori, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
5. Sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Assessore esclusivamente i componenti del Consiglio Comunitario.
6. L'elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunitari assegnati. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute nel termine di cui al comma 3. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio Comunitario viene sciolto secondo le modalità previste dalla normativa in materia di Enti Locali.
7. La convocazione del Consiglio Comunitario per l'elezione della Giunta Comunitaria, in assenza del Presidente del Consiglio Comunitario, è disposta dal Consigliere più anziano d'età entro trenta giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
8. Le adunanze di cui ai commi precedenti, in assenza del Presidente del Consiglio Comunitario, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.
9. La vacanza della carica di Presidente della Comunità Montana o di oltre la metà dei restanti componenti della Giunta Comunitaria comporta la decadenza della Giunta stessa.
10. La vacanza dalle cariche suddette si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di Amministratore di Comune membro.
11. Non si ha vacanza della carica in caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
12. Le dimissioni presentate dai componenti della Giunta esecutiva diventano irrevocabili dopo trenta giorni dalla loro presentazione alla Segreteria Generale della Comunità Montana.

Art. 28 Durata in carica

1. *Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti la Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della Comunità Montana.*

2. *La decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana comporta automaticamente la decadenza da membro della Giunta.*

3. Decadono *altresi* dalla carica il Presidente, il Vicepresidente o gli Assessori, che non intervengano a tre sedute consecutive *della Giunta* senza giustificato motivo. La giustificazione dell'assenza va comunicata alla Segreteria Generale della Comunità Montana entro sette giorni dalla seduta in cui si è verificata l'assenza stessa. La giustificazione può essere *altresi* fornita per le vie brevi da altro Assessore mediante dichiarazione inserita al verbale della stessa seduta di Giunta o in quella immediatamente successiva. La Giunta Comunitaria pronuncia la decadenza nella prima seduta utile dopo l'ultima assenza e la comunica all'interessato e al suo Comune di appartenenza.

4. *Il Presidente, il Vicepresidente e gli Assessori esercitano comunque le funzioni fino all'insediamento dei successori.*

Art. 29 Mozione di sfiducia

1. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta Comunitaria cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza dei Consiglieri Comunitari assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri Comunitari assegnati; essa va messa a votazione non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve contenere le proposte di nuove linee programmatiche, oltre alla indicazione dei nomi del Presidente e dell'eventuale Vice Presidente della Comunità Montana e dei componenti la Giunta che si intendono portare alla approvazione del Consiglio.

Art. 30 Revoca e surroga degli Assessori

1. Il Consiglio Comunitario può revocare su proposta motivata i singoli Assessori, con le stesse modalità di cui all'art. 29.

2. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta deceduti, dimissionari, revocati o cessati provvede il Consiglio Comunitario nella prima seduta successiva a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunitari assegnati e a tal fine sono indette tre successive votazioni in tre distinte sedute da tenersi a distanza di almeno dieci giorni una dall'altra. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la predetta maggioranza, la proposta si intende respinta. Essa potrà comunque essere ripresentata anche con l'indicazione di nominativi diversi in successive sedute da tenersi a distanza di almeno dieci giorni una dall'altra.

3. I componenti della Giunta cessati dalla carica mantengono la stessa sino alla nomina dei successori salvo i casi in cui la Legge disponga diversamente.

Art. 31 Ruolo - Deleghe

1. La Giunta Comunitaria è l'organo di governo della Comunità Montana.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità e della visione d'insieme degli interessi dei Comuni membri.

3. Il Presidente della Comunità Montana conferisce specifiche deleghe ai componenti della Giunta, potendo *altresi* delegare la firma di atti di competenza presidenziale.

4. Le deleghe sono conferite per materie organiche o per interi settori, individuati sulla base della struttura organizzativa della Comunità Montana. A ciascun componente della Giunta possono essere delegate solo funzioni afferenti a settori o servizi integralmente considerati. In aggiunta alle deleghe per settori, il Presidente della Comunità Montana può attribuire a singoli componenti della Giunta incarichi relativi a singoli progetti o programmi.

Art. 32 Funzionamento

1. La Giunta Comunitaria è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta Comunitaria stessa.
3. La Giunta Comunitaria si riunisce in sedute non pubbliche e delibera a maggioranza con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 33 Attribuzioni

1. Alla Giunta Comunitaria compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio Comunitario, del Presidente o dei dirigenti.
2. La Giunta Comunitaria svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto. Adotta i Regolamenti ad essa riservati dalla Legge.

Art. 34 Presidente della Comunità Montana

1. Il Presidente è il capo dell'esecutivo della Comunità Montana e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di alta amministrazione.
2. In particolare il Presidente della Comunità Montana:
 - a) ha la rappresentanza generale della Comunità Montana;
 - b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica;
 - c) coordina l'attività della Giunta Comunitaria;
 - d) impartisce direttive al Segretario Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
 - g) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità Montana;
 - h) compie gli atti conservativi dei diritti della Comunità Montana;
 - i) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti alla Comunità Montana.

Art. 35 Vice Presidente della Comunità Montana

1. Il Vice Presidente della Comunità Montana è individuato fra gli Assessori.
2. Il Vice Presidente può essere indicato a ricoprire tale carica già nel documento programmatico di cui all'art.27, o può essere designato dal Presidente della Giunta Comunitaria.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo.
4. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'età e a partire dal più anziano.

Capo II - Tecnostrutture

Art. 36 Principi organizzativi

1. La Comunità Montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) creazione in collaborazione coi Comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi Comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione e erogazione dei servizi, e dell'approvvigionamento delle risorse;
 - b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

- c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
2. Il regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:
- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c) il Segretario Generale;
 - d) la dirigenza;
 - e) i responsabili dei servizi;
 - f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - g) i casi di incompatibilità;
 - h) gli organi collegiali;
 - i) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 37 Rapporti tra organi politici e dirigenza

1. Gli organi politici della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Alla dirigenza della Comunità Montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 38 Ufficio promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni

1. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con il contributo finanziario e la collaborazione dei Comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

Art. 39 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.
2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio Comunitario e della Giunta e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.
3. Se in possesso dei requisiti di legge, può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.
4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal presidente.
5. Coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Generale, un dirigente designato dalla Giunta Comunitaria può essere incaricato di specifiche funzioni vicarie.

Art. 40 Responsabili dei servizi

1. Ciascun servizio individuato dal Regolamento, è affidato dal Presidente, sentito il parere del Segretario Generale, a un Responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal Regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del servizio l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal Segretario Generale.

Art. 41 Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunitaria può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia già presente all'interno delle tecnostrutture.

Capo III - Atti amministrativi

Art. 42 Forma degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi del Consiglio Comunitario e della Giunta sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.
2. Gli atti amministrativi del Presidente della Comunità Montana e del Presidente del Consiglio Comunitario sono adottati nella forma dei decreti; quelli dei dirigenti, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma di determinazioni.
3. Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali, sono, su base annua, numerate progressivamente secondo l'ordine cronologico.

Capo IV - Organo di revisione

Art. 43 Revisore

1. La revisione economico-finanziaria, che è disciplinata dall'ordinamento contabile, è affidata ad un solo Revisore.
2. Almeno sessanta giorni prima della nomina del Revisore, il Responsabile del Servizio cura l'affissione all'Albo Comunitario del relativo avviso pubblico, nel quale sono fissate le modalità e i termini della presentazione delle domande.
3. Le domande finalizzate alla scelta del Revisore debbono essere corredate da documentato curriculum.
4. Il Consiglio della Comunità elegge, con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Revisore scelto tra le categorie indicate dalla Legge.

Capo V - Difensore Civico

Art. 44 Difensore Civico

1. Presso la Comunità Montana può essere istituito l'Ufficio di Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico, oltre alle funzioni previste dalla legge, riveste il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento della attività amministrativa della Comunità Montana, e segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, a tutela dei diritti dei cittadini.
3. Il Difensore Civico è scelto fra persone che abbiano conseguito adeguata preparazione, e che diano garanzia di indipendenza, probità e competenza amministrativa.
4. Almeno sessanta giorni prima della nomina del Difensore Civico, il Presidente della Comunità Montana cura l'affissione all'Albo Comunitario del relativo avviso pubblico, nel quale sono fissati i termini per la presentazione delle domande.
4. Le proposte finalizzate alla scelta del Difensore Civico sono corredate da dettagliato curriculum da depositare presso la Segreteria Generale almeno trenta giorni prima della data della seduta consiliare relativa alla sua elezione.
5. Il Difensore Civico è scelto a votazione segreta, e risulta eletto il candidato che riporti la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Ove non si raggiunga tale maggioranza, a

partire dalla seduta successiva, è sufficiente per la nomina la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Il Regolamento disciplina le modalità di presentazione delle candidature, i requisiti soggettivi per la nomina, la durata, le prerogative, individuando altresì le strutture e le dotazioni organiche dell'Ufficio del Difensore.

TITOLO IV

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I - Programmazione e cooperazione

Art. 45 Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio, e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità Montana è mirata a:

a) consentire ai Comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;

b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;

c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;

d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;

e) armonizzare l'azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi e Enti operanti sul territorio di competenza;

e) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;

f) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

a) la cooperazione coi Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;

b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a monitorare e controllare i risultati.

Art. 46 Documenti programmatici

1. Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell'ordinamento contabile, la Comunità Montana adotta, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

a) il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

b) il Piano dei servizi dei comuni membri da gestire in forma associata;

c) il Programma annuale operativo di attuazione.

Art. 47 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. La Comunità Montana adotta il Piano pluriennale di sviluppo economico-sociale e provvede agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale, tenendo conto delle indicazioni programmatiche dei vari livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.

2. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità Montana:

- a) serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi, sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera;
 - b) costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
 - c) consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;
 - d) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni e i risultati in un continuo flessibile divenire.
3. Lo schema di Piano pluriennale di sviluppo socio economico, subito dopo la sua adozione da parte della Giunta Comunitaria, viene pubblicato mediante il deposito di copia presso la sede della Comunità Montana, a disposizione di chiunque vi abbia interesse e con facoltà di prenderne visione o estrarne copia, per almeno trenta giorni.
4. Copia della delibera di adozione di cui al comma precedente è affissa all'albo della Comunità Montana ed inviata ai Comuni membri.

Art. 48 Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge, il Piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del Piano provinciale di coordinamento.

Art. 49 Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata

1. Una speciale sezione riguardante i servizi del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di Piano dei servizi gestiti in forma associata dai Comuni membri e dalle Unioni dei Comuni che risultino formate da Comuni della Comunità Montana.

2. Ai fini della definizione di tale specifico Piano, la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei Comuni membri e delle Unioni dei Comuni che risultino formate da Comuni della Comunità Montana, per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto coi Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.

4. Il Piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 50 Programmi annuali operativi di attuazione

1. Il Piano pluriennale si realizza attraverso i Programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio.

Capo II - Servizi pubblici e forme associative

Art. 51 Forme di gestione

1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali e nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a Cooperative che agiscono sul territorio e che abbiano una riconosciuta esperienza nel campo dell'ambiente e dell'ecologia;
- c) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
- d) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;
- e) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
- f) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
- g) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d'utenza.

Art. 52 Collaborazione con altri Enti e organismi pubblici

1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri Enti, organismi pubblici per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale.

Art. 53 Adesione all'UNCCEM

1. La Comunità Montana "Valle del Liri" aderisce all'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.
2. La Comunità Montana può deliberare l'adesione ad altre associazioni di Enti Locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo Statuto.

Capo III - Norme finanziarie

Art. 54 Entrate

1. La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo Stato sia da altri Enti e organismi pubblici e privati.
2. La Comunità Montana dispone altresì di un contributo annuale per spese di gestione da parte dei Comuni membri, il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio.
3. Altre entrate potranno derivare da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi.

Art. 55 Ordinamento finanziario e contabile

1. La Comunità Montana adotta il Regolamento di Contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

Art. 56 Tesoriere

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, istituisce il proprio servizio di Tesoreria che viene affidato secondo le procedure previste nel Regolamento di Contabilità.

TITOLO V DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I - Individuazione dei diritti

Art. 57 Diritti

1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti della Pubblica Amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

Capo II - Garanzie e strumenti

Art. 58 Diritto all'informazione

1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.
2. La Comunità Montana istituisce uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi anche di strumenti informatici e telematici.

Art. 59 Diritto di uguaglianza e imparzialità

1. L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Art. 60 Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo. Petizioni

1. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti di attuazione.
2. E' altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.
3. Ogni cittadino della Comunità Montana può rivolgere agli organi comunitari Petizioni o avanzare Proposte.
4. Il Regolamento della Partecipazione individua e disciplina le forme e gli strumenti attuativi in ordine alle Petizioni e alle Proposte.

Art. 61 Diritti di consultazione e controllo sociale

1. Per consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il Regolamento della Partecipazione individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla Comunità Montana.
2. Il Consiglio della Comunità, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, può indire apposite consultazioni della popolazione interessata.
3. Il Regolamento della Partecipazione individua e disciplina le forme e gli strumenti attuativi delle consultazioni.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 Termine per la redazione e l'approvazione dei Regolamenti

Entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunitario, su proposta della Giunta, approva i Regolamenti richiamati dal presente Statuto e quelli comunque previsti dalla normativa vigente.

La Giunta Comunitaria si avvale della collaborazione della "Commissione Statuto e Regolamenti", composta da membri del Consiglio Comunitario e nel rispetto dei diritti della minoranza, per la stesura dei Regolamenti e per verificare la rispondenza della normativa statutaria alle necessità dell'Ente.

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI" - ARCE (Fr)

- Via Borgo Murata, 34/B - 03032 Arce Tel. 0776-523171 - Fax 0776-524092 -

sito internet: www.xvcomunitamontanalazio.it e-mail: info@xvcomunitamontanalazio.it

ALBO. 27 DEL 27.2.2009 C.F. 82004410609

DECRETO N. 1 DEL 27 FEBBRAIO 2009

PROT. N. 439

Oggetto: Modifica dello statuto comunitario e adempimenti di cui all'articolo 8 comma 7 della Legge Regionale 20/2008

IL PRESIDENTE DELLA XV COMUNITÀ MONTANA NELLA QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNITARIO

Premesso che la Regione Lazio in attuazione dell'articolo 2 comma 18 e seguenti della legge 244/07 ha emanato la legge regionale 02.12.2008 n. 20 "Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle Comunità Montane e per il riordino delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999 n. 9 e successive modifiche";

Che l'articolo 8 comma 7 della predetta legge regionale stabilisce che: "entrò il 31 dicembre le comunità montane esistenti debbono provvedere a ridurre,omissis... il numero dei componenti della giunta fino al numero previsto dall'art. 5. Dette Comunità debbono provvedere, ove necessario e negli stessi tempi, alle modifiche statutarie necessarie allo scopo. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Presidente della Regione nomina il Presidente della Comunità Montana quale Commissario ad acta per i relativi adempimenti."

Che il Presidente della Regione Lazio con decreto T0038 del 13.02.2009 ha nominato il sottoscritto Presidente della XV Comunità Montana commissario ad acta al fine di effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 comma 7 della legge regionale 2 dicembre 2008 n° 20;

Che in particolare con detto decreto si precisa che: "Il commissario nominato dovrà procedere entro dieci giorni dalla notifica del presente decreto all'adeguamento delle disposizioni statutarie ai sensi dell'articolo 8 comma 7 della legge regionale 20/08 e alla convocazione del Consiglio Comunitario finalizzato all'elezione dell'organo esecutivo della Comunità Montana."

Che lo statuto della XV Comunità Montana nel disciplinare le modalità di elezione dell'organo esecutivo riporta le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 9/99; Che tale articolo è stato abrogato espressamente dall'articolo 9 comma 1 lettera a) della legge regionale 2.12.2008 n. 20;

Che in esecuzione del decreto del Presidente della Regione Lazio T 0038 del 13.02.2009 si rende necessario procedere alla modifica delle norme statutarie della XV Comunità Montana e in particolare alla modifica dell'articolo 27 dello statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario n° 10 del 20 giugno 2003;

Considerato che, a norma dell'articolo 5 della legge regionale 20/08, la Giunta delle Comunità Montane, nella nuova denominazione di "Ufficio di Presidenza", è composta, per le Comunità Montane con popolazione oltre 30.000 abitanti, da quattro Assessori nominati dal Presidente.

Ritenuto di dover procedere alla modifica dello statuto della XV Comunità Montana "Valle del Liri";

Vista la legge regionale 20/2008;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio T 0038 del 13.02.09;

Visto lo Statuto della XV Comunità Montana

Con i poteri e in sostituzione del CONSIGLIO COMUNITARIO:

DECRETA

1. L'articolo 27 dello Statuto Comunitario approvato con deliberazione di Consiglio Comunitario n° 10 del 20 giugno 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 27 Composizione, elezione e surroga

1. La Giunta Comunitaria è composta dal Presidente della Comunità Montana e da quattro assessori.
 2. L'elezione del Presidente è effettuata sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri Comunitari assegnati, presentato alla Segreteria dell'Ente almeno tre giorni liberi prima della data stabilita per la discussione, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Presidente. Il Presidente deve essere un consigliere comunitario in carica all'atto dell'elezione.
 3. Gli assessori nel numero di quattro sono nominati dal Presidente e comunicati al Consiglio Comunitario nella prima seduta utile. Devono essere nominati assessori i consiglieri comunitari in carica.
 4. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunitari assegnati. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio generale viene sciolto secondo le modalità previste dalla normativa in materia di Enti Locali.
 5. La vacanza permanente della carica di Presidente della Comunità Montana comporta la decadenza dell'intera Giunta. La vacanza dalle cariche suddette si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di Amministratore di Comune membro.
 6. Non si ha vacanza della carica in caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.
 7. Le dimissioni presentate dai componenti della Giunta diventano irrevocabili dopo trenta giorni dalla loro presentazione alla Segreteria Generale della Comunità Montana.
2. Il Consiglio Comunitario è convocato a norma di statuto entro il 27.02.2009 per la comunicazione delle modifiche statutarie apportate allo statuto ad opera del Presidente quale Commissario ad acta. Dalla data di convocazione e fino alla nomina della nuova giunta si producono gli effetti di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio T 0038 del 13.02.2009.
 3. In sede di prima attuazione, in esecuzione della Legge Regionale 20/08, il Presidente della Comunità Montana provvede alla nomina degli Assessori con proprio provvedimento entro 20 giorni dalla data stabilita per la seduta del Consiglio Comunitario convocato a norma del punto 2 del presente decreto.
 4. Il presente decreto sarà pubblicato all'albo della Comunità Montana, sul BURL e contestualmente comunicato ai comuni membri perché provvedano alla pubblicazione presso i rispettivi albi.

Arce li 27 Febbraio 2009.

IL COMMISSARIO AD ACTA
IL PRESIDENTE

Prof. Dino Giovannone

